



Archivio Centrale dello Stato



**ACCORDO**  
**TRA L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO**  
**E**  
**L'ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI**

**SULL'INTEROPERABILITÀ**  
**DEL POLO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ARCHIVI DI STATO (PCDAS) E**  
**SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO APERTO PER GLI ARCHIVI (SIA)**

**VISTO** l'art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990.

**VISTO** il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.

**VISTO** il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

**VISTO** il d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*», e, in particolare, l'art. 33, in base al quale l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato, pur continuando a dipendere funzionalmente dalla Direzione generale Archivi, sono stati collocati tra gli istituti centrali dotati di autonomia speciale.

**VISTO** il decreto ministeriale del 3 febbraio 2022, n.46, recante «*Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della Cultura*», che, all'art. 23, ha abrogato i decreti ministeriali 7 ottobre 2008 concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Archivio centrale dello Stato e dell'Istituto centrale per gli archivi.

**PREMESSO CHE**

- l'Archivio centrale dello Stato in continuità con le sue funzioni istituzionali ha, nell'ambito del *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, la responsabilità dell'attuazione del sub-investimento M1C3 1.1.8 - Polo di conservazione digitale degli Archivi di Stato, progetto che prevede la realizzazione dell'Archivio digitale intermedio del Ministero della cultura e del Polo di conservazione digitale degli Archivi di Stato (nel seguito denominato **PCDAS**), quest'ultimo finalizzato alla conservazione permanente degli archivi digitali nativi o dematerializzati "a norma" prodotti dalle strutture, centrali e periferiche, dello Stato, dagli enti pubblici di rilievo nazionale nonché di privati che lo Stato abbia

in proprietà o in deposito per disposizione di legge o a qualunque altro titolo, così come disposto dal citato decreto ministeriale del 3 febbraio 2022, n. 46;

- l'Istituto centrale per gli Archivi sta sviluppando il progetto di reingegnerizzazione dei sistemi informativi archivistici con il progetto denominato Sistema Informativo Integrato Aperto per gli Archivi (nel seguito denominato **SIA**);

### **CONSIDERATO CHE**

è interesse comune dell'Archivio centrale dello Stato e dell'Istituto centrale per gli Archivi definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e tecnico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, statutaria e regolamentare al fine di regolare il modello di interoperabilità fra i sistemi *supra* citati (nello specifico PCDAS e SIA);

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

L'**Archivio centrale dello Stato** (nel seguito denominato **ACS**), con sede in Piazzale degli Archivi n° 27,00144 - ROMA - C.F. 80215390586, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, Direttore generale, Sovrintendente, dott. Andrea DE PASQUALE, nominato con il d.p.c.m. 1 agosto 2021 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ACS, il cui indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è: [acs@pec.cultura.gov.it](mailto:acs@pec.cultura.gov.it);

### **E**

L'**Istituto centrale per gli Archivi** (nel seguito denominato **ICAR**), con in viale del Castro Pretorio n°105, 00185 - ROMA, C.F. 97528810589, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Direttrice, dott.ssa Sabrina MINGARELLI, domiciliata presso la sede dell'ICAR, il cui indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è: [ic-a@pec.cultura.gov.it](mailto:ic-a@pec.cultura.gov.it);

di seguito, semplicemente, denominati le **Parti**,

### **TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

#### **si conviene e di stipula quanto segue**

In via preliminare, le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Accordo.

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto e finalità dell'accordo)**

Il presente accordo mira a individuare e definire un modello di interoperabilità architettuale e progettuale tra i due diversi sistemi informativi in sviluppo da parte dell'ICAR e dell'ACS, rispettivamente il **Sistema Informativo Integrato Aperto** per gli Archivi (nel seguito SIA) e il **Polo di conservazione digitale degli Archivi di Stato** (di seguito PCDAS).

In particolare, oggetto delle attività da svolgere in modalità collaborativa sono le seguenti:

- 1. Definizione del modello di interoperabilità fra il Sistema Informativo Integrato Archivistico (SIA) dell'ICAR e il Polo di conservazione digitale degli Archivi di Stato (PCDAS):**

- 1.1. Definizione del modello e delle modalità di interscambio delle informazioni fra i due sistemi: descrizioni archivistiche, authority, vocabolari e thesauri;
  - 1.2. Individuazione degli schemi di metadati necessari al SIA (Icar-import, EAD3, EAC-Cpf, Scons2) per l'allineamento e aggiornamento;
  - 1.3. Definizione del mapping dei metadati provenienti da PCDAS verso il SIA;
  - 1.4. Progettazione congiunta dei web services abilitanti per il colloquio.
- 2. Definizione di un modello congiunto per Identity and Access Management (IAM):**
- 2.1. Condivisione delle informazioni sul sistema di Identity and Access Management (IAM) WSO2 adottato dal SIA e condiviso con gli altri Istituti centrali;
  - 2.2. Verifica delle esigenze specifiche del PCDAS rispetto alla soluzione IAM WSO2;
  - 2.3. Definizione e condivisione delle classi di utente e dei profili di accesso;
  - 2.4. Definizione delle modalità di federazione dei sistemi di IAM.
- 3. Progettazione modello di Sala di studio “virtuale”:**
- 3.1. Condivisione delle informazioni di progettazione del modello di Sala di studio “virtuale”;
  - 3.2. Identificazione e definizione di servizi e flussi di lavoro di interesse congiunto;
  - 3.3. Definizione e condivisione delle classi di utenti attesi nei due sistemi e dei profili di accesso ai servizi.

## **Art. 2**

### **(Impegni delle Parti)**

1. L'ACS si impegna a:

- mettere a disposizione dell'ICAR ogni materiale e informazione concernente il progetto del PCDAS per le tematiche oggetto del presente Accordo;
- collaborare al lavoro e alle iniziative che potranno essere organizzate per la promozione del nuovo modello di interoperabilità tra il SIA e il PCDAS;
- riconoscere la proprietà intellettuale della documentazione relativa al progetto SIA in capo all'ICAR.

2. L'ICAR si impegna a:

- mettere a disposizione dell'ACS ogni materiale e informazione concernente il progetto il SIA per le tematiche oggetto del presente Accordo;
- collaborare al lavoro e alle iniziative che potranno essere organizzate per la promozione del nuovo modello di interoperabilità tra il PCDAS e il SIA;
- riconoscere la proprietà intellettuale della documentazione relativa al progetto SIA in capo all'ACS.

Le Parti si impegnano, inoltre, a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per la collaborazione di studiosi e i professionisti, cui le parti concorderanno eventualmente di ricorrere ai fini di accelerare la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

## **Art. 3**

### **(Attività collegate)**

1. Al fine di un corretto e funzionale perseguimento degli obiettivi del presente accordo, l'ACS e l'ICAR si impegnano a fornire supporto reciproco, anche attraverso forme concordate di attività di analisi della interoperabilità *supra* citata mediante forme di intervista del personale interno competente in materia.

2. Tale attività, in particolare, ha lo scopo di individuare e analizzare le interazioni tra i due sistemi anche al fine di identificare le principali tipologie documentali differenti in esse contenute.

### **Art. 4**

#### **(Gruppo di lavoro)**

1. Le Parti costituiranno un gruppo di lavoro specifico per le esigenze e gli obiettivi definiti dal presente Accordo.

2. Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai responsabili legali delle Parti e ai referenti individuati nel gruppo di lavoro di cui al precedente punto 1.

3. Qualora intervengano variazioni relative ai nominativi dei responsabili delle Parti, nonché agli indirizzi cui inviare comunicazioni afferenti al presente accordo, le Parti si impegnano a darne comunicazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvenuta variazione.

### **Art. 5**

#### **(Modalità di partecipazione)**

1. Le Parti collaboreranno, in generale, in modalità da remoto per l'attuazione degli obiettivi del presente accordo, ma potranno altresì, ove ritenuto necessario o più efficace, concordare di procedere con attività e riunioni da svolgersi in presenza.

2. Il personale di una delle due Parti che eventualmente si rechi presso la sede dell'altra Parte coinvolta, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

3. Ciascuna delle Parti prende a proprio carico i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo.

### **Art. 6**

#### **(Proprietà intellettuale)**

1. I risultati prodotti nell'ambito dei progetti condotti in forza del presente Accordo sono di esclusiva proprietà del Ministero della cultura e su di essi non si possono formare diritti di parti terze che non siano quelle del presente Accordo.

2. I risultati di cui al comma 1 sono nella piena disponibilità delle Parti che sottoscrivono il presente Accordo e potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali;

3. Rimarranno di esclusiva proprietà di ACS:

- tutta la documentazione prodotta nell'ambito del progetto PCDAS prima dell'attività di interoperabilità dei due sistemi afferenti allo sviluppo e test delle due componenti conservative.

4. Rimarranno di esclusiva proprietà dell'ICAR:

- tutta la documentazione prodotta nell'ambito del progetto SIA prima dell'attività di interoperabilità dei due sistemi afferenti allo sviluppo e test delle due componenti conservative.

5. I dati comunicati tra le Parti, a seguito delle attività di interoperabilità, potranno essere trattati anche da soggetti terzi, fornitori di specifici servizi, previa sottoscrizione di accordo di riservatezza da parte di questi ultimi con le parti, che garantisca quanto previsto dall'art. 7, e a seguito di formale comunicazione tra le Parti.

#### **Art. 7**

##### **(Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a mantenere, e far mantenere per quanto di propria competenza, la riservatezza circa le informazioni a carattere scientifico e istituzionale di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

2. Le Parti si impegnano, altresì, a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 8**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni di cui alla normativa vigente in tema di trattamento e protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza che i dati personali saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente Accordo e dei connessi adempimenti normativi e non saranno ceduti a soggetti terzi.

#### **Art. 9**

##### **(Durata)**

1. Il presente Accordo ha inizio e impegna le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione digitale ed ha validità per un periodo di **3 anni**.

2. L'accordo può essere rinnovato per identici periodi, mediante scambio di corrispondenza.

3. Le Parti possono recedere, senza oneri o corrispettivi, dal presente accordo con un preavviso di 3 (tre) mesi prima della scadenza stessa, da comunicare all'altra Parte mediante disdetta scritta trasmessa tramite PEC.

4. Il presente accordo sarà comunque risolto di diritto e con effetto immediato in caso di inadempienza e nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del MiC, pubblicato sul sito web dell'ACS (<http://www.acs.cultura.gov.it>, sezione "Amministrazione trasparente") e dell'ICAR (<https://www.icar.beniculturali.it/home>, sezione "Amministrazione trasparente").

#### **Art. 10**

##### **(Gestione delle controversie e Foro competente)**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, qualora non vengano risolte in via amichevole, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di ROMA.

Il presente atto, composto da 6 (sei) pagine ed esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 868/1970, viene sottoscritto interamente a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della l. 241/1990 e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005.

**per l'ACS**

Il Sovrintendente

(dott. Andrea DE PASQUALE)

**per l'ICAR**

La Direttrice

(dott.ssa Sabrina MINGARELLI)